



Sent. n.175/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Anna Bombino	Presidente f.f.
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 71433**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

- LOSI Rita nata a Roma il 14.10.1960 (CF:
LSORTI60R54H501Z) nella qualità di erede di Tommaso
Berardi nato a Roma il 7 marzo 1956, CF:
BRRTMS56C07H501L, deceduto, residente a Bassano
Romano, Via dei Carri n.7, ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via della Maratona n. 56 presso
lo studio dell'Avv. Carlo Abbate (CF:
BBTCRL51S07H501V) che la rappresenta e difende,
giusta procura in atti, e che indica ai fini delle
comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

carloabbate@ordineavvocatiroma.org e l'utenza
telefax. 06.3723862;

- CECCHI Benedetto, nato a Roma il 23.09.1959 (CF: CHCBDT59P23H501U), residente in Subiaco (RM), contrada S. Nicola n. 9 ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Maratona n. 56 presso lo studio dell'Avv. Carlo Abbate (CF: bbtcr151s07h501v), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: carloabbate@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax: 063720102);

- GIORGI Stefano, nato a Roma il 4.07.1951 (CF: GRGSFN51L04H501I), ed ivi residente alla Via Messina n. 40 elettivamente domiciliato in Roma alla Via della Maratona n. 56 presso lo studio dell'Avv. Carlo Abbate (CF: BBTCRL51S07H501V), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: carloabbate@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax: 063720102);

- QUADRINI Antonella, nata a nata a Tangeri (Marocco) il 28.02.1955 (CF: QDRNNL55B68Z330K), residente in Santa Marinella (RM) alla via Aurelia n. 182, ed elettivamente domiciliata in Roma - Viale Angelico n. 103 presso lo studio dell'Avv. Massimo Letizia che la

rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Giuseppe Imbergamo, e che indica per le comunicazioni di rito gli indirizzi pec: giuseppeimbergamo@ordineavvocatiroma.org e, massimoletizia@ordineavvocatiroma.org;

- LANCELLOTTI Mauro, nato a Firenze il 11.04.1943, CF: LNCMRA43D11D612I, residente in Santa Marinella (RM), località Santa Severa, in via dei Normanni n. 44, int. 1, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Monte Santo n. 68 presso lo studio dell'Avv. Massimo Letizia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo di posta elettronica certificata: massimoletizia@ordineavvocatiroma.org;

- LANCELLOTTI Emma, nata a Roma in data 11.10.1934, (CF: LNCMME34R51H501W) ed ivi residente in via A. G. Guattani n. 14/A, rappresentata e difesa dell'Avv. Massimo Letizia con studio in Roma in Viale Angelico n. 103 e dall'Avv. Carlo Abbate con studio in Roma alla Via della Maratona n. 56 giuste procure depositate agli atti del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata: carloabbate@ordineavvocatiroma.org e massimoletizia@ordineavvocatiroma.org;

- BONIFAZI Bruno, nato a Roma il 28.06.1946, CF:

BNFBRN46H28H501R, residente a Roma in via degli Estensi n. 156, elettivamente domiciliato in Roma alla via Guglielmo Calderini n.68 presso lo studio dell'Avv. Vito Aurelio Pappalepore (C.F.: PPPVTI62S04A662Y), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo posta elettronica certificata:

pappalepore.vitoaurelio@avvocatibari.legalmail.it;

- BERARDI Beatrice, nata a Roma il 5.11.2.1987, CF: BRRBRC87S45H501H, nella qualità di erede di Tommaso Berardi, nato a Roma il 7 marzo 1956, CF: BRRTMS56C07H501L, deceduto, residente a Roma in via Civitella D'Agliano n. 3 ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tagliamento n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Bruno che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: pierfrancescobruno@ordineavvocatiroma.org;

- BERARDI Giuseppe, nato a Roma il 14.08.1996, CF: BRRGPP96M14H501U nella qualità di erede di Tommaso Berardi, nato a Roma il 7 marzo 1956, CF: BRRTMS56C07H501L, deceduto, residente in Roma alla via Civitella D'Agliano n. 3, ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Tagliamento n. 10 presso

lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Bruno che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: pierfrancescobruno@ordineavvocatiroma.org;

- BERARDI Mauro, nato a Roma il 21.01.1998 (C.F. BRRMRA98A21H501T), nella qualità di erede di Tommaso Berardi, nato a Roma il 7 marzo 1956, CF: BRRTMS56C07H501L, deceduto, residente a Bassano Romano, Via dei Carri n.7 ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Maratona n. 56 presso lo studio dell'Avv. Carlo Abbate (BBTCRL51S07H501V), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec: carloabbate@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax 06.3723862;

- ASSOCIAZIONE ANNI VERDI - ONLUS (CF:05774470586 - P.IVA 01444261000), in persona del Collegio dei liquidatori pro-tempore composto dall'Avv.to Paolo Mereu, dall'Avv. Roberto Marraffa e dalla Dott.ssa Paola Russo, con sede legale in Roma alla Via G.G. Belli n. 27, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Carlo Poma n. 2 presso lo studio del Prof. Avv. Roberto Nania (CF: NNARRT50A01E506U), che la rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l'indirizzo pec:

robertonania@ordineavvocatiroma.org e l'utenza
telefax 063701725.

Uditi nella pubblica udienza del 22 febbraio 2024,
con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci,
il Consigliere relatore dott. Giuseppe Fava, il Vice
Procuratore generale dott. Francesco Vitiello e gli
Avv.ti Carlo Abbate, Vito Pappalepore e Roberto
Nania.

Letti gli atti di citazione;

Letto il ricorso per la fissazione d'udienza in
riassunzione del giudizio sospeso per la declaratoria
dell'intervenuta estinzione di diritto;

Letti tutti gli atti e i documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 21 settembre 2011, la
Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri
LANCELLOTTI Mauro; BERARDI Tommaso; BONIFAZI Bruno;
QUADRINI Antonella; CHECCHI Benedetto; LANCELLOTTI
Emma; GIORGI Stefano e la O.N.L.U.S. "Anni Verdi",
invocando la condanna dei medesimi al pagamento in
favore del Sistema Sanitario Nazionale e, per esso ,
della USL RM/9 della somma di € 5.925.885,20, oltre
interessi e rivalutazione, nonché delle spese del
giudizio in favore dello Stato in via solidale a
carico di tutti i convenuti con imputazione nei

limiti della quota pari all'80%, ed in parti uguali, per i Sig.ri Lancellotti, Berardi, Bonifazi e Giorgi e per la residua somma a carico degli ulteriori chiamati. Ha invocato altresì la condanna della Onlus Anni Verdi per l'ulteriore somma di € 1.000.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

In particolare, la contestazione della Procura, che ha tratto origine da alcune segnalazioni della ASL RM/H, alle quali ha fatto seguito l'indagine del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, ha avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di natura sanitaria in favore di pazienti con disabilità in assenza delle prescritte autorizzazioni nonché l'illecita percezione di rimborsi di prestazioni sanitarie illecitamente rese e fittiziamente ascritte a diversa struttura munita delle dovute autorizzazioni.

2. Con memorie ritualmente prodotte si sono costituiti in giudizio i convenuti.

La difesa del Cecchi ha concluso in via pregiudiziale per la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. attesa la pendenza del giudizio penale a carico del medesimo convenuto invocando, altresì, la nullità dell'atto di citazione. Nel merito ha concluso per il rigetto dell'azione in quanto

infondata in fatto e in diritto.

La difesa del Berardi ha contestato la prospettazione offerta dalla Procura, concludendo per il rigetto dell'azione.

La difesa del Giorgi ha concluso in via pregiudiziale per la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la pendenza del procedimento penale a carico del medesimo convenuto; ancora in via preliminare ha invocato la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'azione erariale in quanto infondata.

La difesa della Quadrini ha dedotto in via principale l'improcedibilità o inammissibilità della domanda e la conseguente nullità della citazione e degli atti consequenziali invocando, in subordine, la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

La difesa della Sig.ra Lancellotti Emma ha concluso in via principale per la improcedibilità o inammissibilità della domanda e la conseguente nullità della citazione. In via subordinata ha invocato la sospensione del processo e, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'azione erariale.

La difesa del Bonifazi Bruno ha concluso in via preliminare per la sospensione del giudizio e la

declaratoria di nullità della citazione; nel merito ha dedotto l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande avanzate dalla Procura e, in via subordinata, ha invocato il potere riduttivo dell'addebito.

La difesa della convenuta Onlus Anni Verdi ha, in via pregiudiziale, invocato la sospensione del giudizio sino all'esito del processo penale; ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte adita ovvero la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio; in via preliminare ha altresì concluso per l'inammissibilità, o comunque la nullità, dell'atto di citazione. Nel merito ha, in via preliminare, dedotto l'intervenuta prescrizione dell'azione e, in via ulteriormente gradata, ha concluso per il rigetto dell'azione. In via subordinata, ha invocato il potere riduttivo dell'addebito.

3. Con decreto del 7 febbraio 2012, il Presidente della Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato l'interruzione del processo a seguito del decesso del convenuto Berardi Tommaso.

4. Con ricorso del 26.06.2012 la Procura regionale ha notificato la riassunzione del giudizio, estendendo la citazione agli eredi del de cuius Sig.ra Losi Rita,

Berardi Beatrice, Berardi Giuseppe e Berardi Mauro (quest'ultimo all'epoca dei fatti ancora minorenne).

5. All'esito della riassunzione le parti hanno prodotto ulteriori memorie richiamando le originarie costituzioni.

Si sono, altresì, costituiti in giudizio gli eredi del Berardi. In particolare, la Sig.ra Losi ha concluso per il rigetto del ricorso; i Sig.ri Berardi Giuseppe e Berardi Beatrice, hanno concluso per il rigetto dell'azione.

Si è costituito, infine, il Sig. Lancellotti Mauro concludendo, in via principale, per l'inammissibilità della domanda rilevando l'omessa notifica dell'invito a dedurre e della successiva citazione in giudizio precisando di avere ricevuto solo in data 18.04.2014 l'atto di citazione in riassunzione. In via graduata, ha concluso per la nullità della citazione invocando, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva. In via subordinata ha, quindi, invocato la sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio penale.

6. Con decreto del Presidente della Sezione del 4 dicembre 2012, è stato disposto il rinvio del giudizio alla successiva udienza dell'11 luglio 2013, per impedimento del Procuratore.

7. Con successivo decreto del 11 luglio 2013, il Presidente ha disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo su istanza degli Avvocati dei difensori attesa l'adesione degli stessi alla astensione dalle udienze indetta dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana con delibera del 28 giugno 2013.

8. Con nuovo decreto del 19 giugno 2014, è stato disposto il rinvio del giudizio all'udienza pubblica del 13 novembre 2014, in ragione della rilevata irregolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta Berardi Beatrice.

9. Con nuovo provvedimento del 13 novembre 2014, il Presidente ha fissato per la trattazione la successiva udienza del 26 marzo 2015, rilevando l'assenza dei termini a difesa e richiedendo l'accertamento, da parte della Procura, dell'età del convenuto Berardi Mauro.

10. Con decreto del 26 marzo 2015, il Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo al fine di consentire l'acquisizione da parte della Procura della Sentenza di primo grado e della relativa documentazione del Procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Roma iscritto nel Registro Generale delle Notizie di Reato (RGNR) al n.

21001/05.

11. Il procedimento penale è stato definito con pronuncia n. 16171/2015 del 27 ottobre 2015 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione II penale, con la quale veniva dichiarato: *"...non doversi procedere nei confronti di BERARDI Tommaso per estinzione dei reati per morte del reo [...] non doversi procedere nei confronti di LANCELLOTTI Mauro, BONIFAZI Bruno, QUADRINI Antonella, CHECCHI Benedetto, LANCELLOTTI Emma, GIORGI Stefano, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione"*.

La pronuncia in parola è stata, poi, acquisita agli atti della procura in data 30 novembre 2015 (al n. prot. 0018690-30/11/2015-PR_LAZ-T61 pag. 4 Ricorso) ed è divenuta irrevocabile il 20.11.2015.

12. Con ricorso datato 3.10.2023 la Procura ha richiesto la fissazione d'udienza in riassunzione del giudizio sospeso per la declaratoria dell'intervenuta estinzione di diritto ai sensi dell'art. 107 c.g.c.

13. I convenuti Bonifazi, Losi, Berardi Mauro, Cecchi e Giorgi hanno prodotto ulteriori memorie difensive. La difesa del Bonifazi ha concluso invocando la estinzione del giudizio e, in ogni caso, la declaratoria di intervenuta prescrizione dell'azione erariale. Al contempo ha richiamato le conclusioni

già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.

La difesa dei convenuti Cecchi, Berardi, Losi e Giorgi, richiamando i precedenti atti difensivi, ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio e, in ogni caso, ha invocato la prescrizione dell'azione erariale. In via subordinata, ha richiamato le conclusioni già rassegnate.

14. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la Procura regionale ha insistito per l'estinzione del giudizio; l'Avv.to Pappalepore per Bonifazi e l'Avv. Abbate per Cecchi, Berardi, Giorgi e Losi si sono associati alla richiesta attorea pur richiamando i propri scritti difensivi e le relative conclusioni.

15. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come illustrato in narrativa, il presente giudizio è stato caratterizzato da un primo provvedimento di interruzione per l'intervenuto decesso del convenuto Berardi Tommaso (al quale è ritualmente seguita la riassunzione della Procura regionale) e da un successivo provvedimento di sospensione disposto per consentire l'acquisizione della pronuncia resa in sede penale nel procedimento a carico dei convenuti. Nell'arco temporale dal 2012 al 2015, il giudizio è

stato più volte rinviato dal Presidente del Collegio giudicante.

Con l'odierna istanza del 3.10.2023, la Procura ha invocato la declaratoria di estinzione del giudizio in applicazione delle norme di rito dettate dal D.lgs. 174/2016 intervenuto medio tempore a disciplinare il processo contabile, precisando, al contempo come, in ogni caso, il giudizio dovrebbe ritenersi estinto anche in virtù della previgente disciplina.

Osserva la procura, che in data 7 ottobre 2016, è intervenuta la promulgazione del D.Lgs. n. 174 del 2016, il cui Allegato 1 reca il Codice di giustizia contabile (c.g.c.) e il cui Allegato 3 reca «Norme transitorie e abrogazioni».

L'art. 2, c. 1, secondo periodo, dell'Allegato 3 al D. Lgs. n. 174 del 2016, prevede espressamente che *"Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III, IV e V si applicano anche ai giudizi in corso"*, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile anche al presente giudizio l'art. 111 c.g.c. (*Estinzione del processo*) di cui al Capo VI del Titolo III della Parte II del Codice di rito contabile.

In particolare, poiché l'art. 111, c. 1, c.g.c. afferma che *"[...] il processo si estingue qualora*

le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge [...]” e considerato al contempo che il termine perentorio stabilito dalla legge entro il quale si sarebbe dovuto riassumere il presente giudizio è stabilito dall’art. 107, c. 1, c.g.c. nei seguenti termini: “... tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia [...]”, parte attrice ha di conseguenza ritenuto che il presente giudizio debba considerarsi estinto di diritto ex art. 111 c.g.c.

Ha altresì rilevato come, a fronte di un ordinamento pretorio che sostiene l’applicazione del nuovo codice di giustizia contabile anche ai processi in corso, giusto il disposto del richiamato art. 1, allegato 3 al Codice (tra le altre, Sez. giur. Lazio, sent., 3 luglio 2023, n. 444; Id., sent., 15 giugno 2023, n. 364; Id., sent., 1° febbraio 2022, n. 107), occorra dare atto di un diverso orientamento che nega tale assunto sostenendo, a contrario, l’applicazione della previgente disciplina (cfr., Sez. giur. Sicilia, sent., 25 agosto 2020, n. 431, ma anche Sez. giur.

Lazio, sent., 26 giugno 2023, n. 435).

Nel caso di specie dovrebbe, allora, trovare applicazione non già l'art. 2, c. 1, secondo periodo, bensì l'art. 1 (*Ultrattività della disciplina vigente*) del citato All. n. 3 al D. Lgs. n. 174 del 2016, a mente del quale *"Per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), continuano a trovare applicazione le norme previgenti"*.

2. Ciò chiarito e precisato, questo Collegio ritiene fondata la istanza della Procura anche in ragione della ratio dell'istituto dell'estinzione teso ad evitare, a presidio del generale principio di ragionevole durata del processo, la pendenza *sine die* dei processi.

E' bene ricordare come tale principio venga dalla più attenta giurisprudenza di legittimità declinato in modo rigoroso (si pensi, a titolo esemplificativo, alla riassunzione dei processi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale laddove la Corte di Cassazione ha precisato: *"il processo può proseguire su riassunzione della parte più diligente o su iniziativa del giudice che, ponendo fine all'anomala*

causa di sospensione, fissi una nuova udienza con decreto da comunicarsi alle parti" -Cass., 22 dicembre 1989, n. 5779; è necessario evitare "il rischio di una quiescenza sine die del processo sospeso" che verrebbe determinato da un "meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti, oramai non più compatibile con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost." - Cass., 26 marzo 2013, n. 7580; "un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti è incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo" (Cass., sez. lav., 24 novembre 2014, n. 24946).

3. L'esame della documentazione di causa e la disamina dell'esposizione offerta dalla Procura consente di procedere all'estinzione del giudizio atteso il chiaro disposto non solo dell'attuale codice di giustizia contabile, in vigore dal 7 ottobre 2016, giusto D.lgs. 174/2016 ma, altresì, visto il quadro normativo antecedente (art. 75 R.D. 1214 del 1934 in combinato disposto dell'art. 1, all. 1 al D.lgs. 174/2016).

Del resto, è pacifica in atti l'assenza di qualsivoglia atto di impulso intervenuto tempestivamente al fine di riattivare il processo

sospeso, entro i termini di legge, essendo comprovata in atti la comunicazione alla Procura contabile della sentenza penale in data del 30.11 2015, mentre il ricorso in riassunzione è stato presentato il 3.10.2023 ai fini della declaratoria dell'estinzione del processo sospeso.

4. Ritenuta, quindi, corretta la individuazione del *dies a quo* per la decorrenza del termine estintivo individuato dalla Procura alla data del 20 novembre 2015, è agevole osservare come la previsione di "Ultrattività" dei termini dettata nell'allegato 3, in relazione alle previsioni transitorie non potrebbe giammai trovare applicazione a fronte di termini già elassi.

Sulla base di tali considerazioni la stessa Procura regionale, dopo aver considerato che *"il giudizio di responsabilità in epigrafe emarginato si sarebbe comunque dovuto riassumere alternativamente entro il 29 febbraio 2016 (ex art. 107 c.g.c...); entro il 30 maggio 2016 (ex artt. 13 R.D. n. 1038 del 1933 e 297 c.p.c...) o entro il 12 gennaio 2017 (ex artt. 75 R.D. 1214 del 1934), nel richiamare l'art. 111, comma 4, c.g.c. a mente del quale "L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza", unitamente al disposto del comma 8 del*

medesimo articolo ove è previsto che *"le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute"*, ha proposto formale ricorso per la fissazione dell'udienza in prosecuzione del giudizio (iscritto nel registro di Segreteria al n. 71433), chiedendo conclusivamente che *"ogni eccezione e domanda contraria disattesa e respinta, in via preliminare e assorbente, affermare l'intervenuta estinzione di diritto del giudizio di responsabilità n. 71433, ponendo le spese del medesimo a carico delle parti che le hanno sostenute"*.

5. Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio ritiene, pertanto, che nel caso di specie, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura regionale con il ricorso in epigrafe, debba essere dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 111, comma 1, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.

6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, tenuto conto dell'articolo 110, comma 7, c.g.c., applicabile al presente giudizio ai sensi della 2, comma 1, dell'allegato 3, recante *"Norme transitorie e finali"*, del c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 71433** del registro di Segreteria, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

L'estensore

Il Presidente f.f.

Pasquale Fava

Anna Bombino

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22 aprile 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente